

## Il rebus sull'obbligo di ripianare le perdite dell'esercizio 2019

 *IL Sole 24 Ore* | FOCUS NORME TRIBUTI | 29 APRILE 2020 | Angelo Busani

L'articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23/2020) prevede che a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 «non si applicano» le norme del Codice civile in tema di: perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l'anno «di grazia»; perdite oltre il terzo del capitale sociale, che riducono il capitale sociale sotto il minimo di legge; scioglimento della società per il caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento. **ASPETTI DELLA disapplicazione** Facendo d'ora innanzi riferimento, per semplicità, a esercizi coincidenti con l'anno solare, se ci si interroga sul presupposto di questa disapplicazione della disciplina in tema di ripianamento perdite, occorre osservare che la norma in commento parla delle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» del 31 dicembre 2020; e che, quindi, vi è da capire se le «fattispecie verificatesi» (e cioè le perdite) sono quelle che maturano dal 9 aprile 2020 in avanti oppure anche quelle maturate in precedenza e, ad esempio, anche quelle maturate entro il 31 dicembre 2019. Due le possibili interpretazioni: una interpretazione largheggiante, la quale punta sul fatto che la norma si presta anche a essere letta nel senso di comprendere qualsiasi perdita maturata ante 31 dicembre 2020 e, quindi, non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche quelle del 2019; una interpretazione che appare più aderente al tenore testuale della norma e al presumibile intento del legislatore in commento, vale a dire quello di sterilizzare le perdite provocate dal virus e non le perdite precedenti. Per seguire l'interpretazione estensiva, bisognerebbe ritenere che il legislatore abbia benevolmente beneficiato anche la società che abbia maturato perdite ante virus, in considerazione del fatto che il virus ha provocato una sopravvenuta mancanza di risorse per provvedere al loro ripianamento. Indubbiamente, entrambe le interpretazioni hanno una propria dignità: il tema è che l'interpretazione benevola, nel suo intento di equità economica, genera, sotto il profilo strettamente giuridico, una evidente disparità di trattamento tra la situazione della società in bonis che vada in deficit a causa del virus e la società che fosse già in deficit a prescindere dal virus. Si pensi, per esempio, a una società che abbia chiuso l'esercizio in perdita al 31 ottobre 2019 e che il 25 febbraio 2020 abbia effettuato una dolorosa operazione di ripianamento (magari con una radicale diluizione del socio privo di risorse): perché discriminarla rispetto al caso della società che abbia chiuso in perdita al 31 dicembre 2019 e al 9 aprile 2020 non avesse ancora approvato il bilancio del 2019? Insomma, è chiaro che la tesi restrittiva appare talmente abietta da sollecitare ogni possibile sforzo interpretativo per delegittimarla: ma è pure chiaro che il legislatore si è espresso proprio male se avesse voluto sterilizzare anche le perdite del 2019: tanto che la tesi restrittiva appare ben suffragata dalla relazione di accompagnamento al Dl 23/2020 quando parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020». **LA CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2019** Se si segue la tesi estensiva, le perdite del 2019 non sono rilevanti in alcun caso. Se invece si segue la tesi restrittiva: se si tratta di perdite che diminuiscono il capitale sociale per non oltre un terzo, non vi è alcun provvedimento da adottare; se si tratta di perdite che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo, l'assemblea deve essere convocata per assumere «opportuni provvedimenti», dovendo anche tener «conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo» la chiusura dell'esercizio ma non quelli verificatesi dopo l'8 aprile 2020 (un opportuno provvedimento può essere quello di considerare il 2020 come anno «di grazia»); perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa. **IL 2019 COME ANNO «DI GRAZIA»** Sempre seguendo la tesi restrittiva, se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (con perdite oltre il terzo ma non sotto il minimo) ha deliberato di considerare l'esercizio 2019 come anno «di grazia» e nel 2019 le perdite del 2018 non sono state riportate entro il terzo, allora l'assemblea di bilancio che si svolge nel 2020 deve provvedere alla riduzione del capitale sociale (se ve ne è lo spazio) oppure al ripianamento delle perdite, per riportarle almeno entro il terzo. RIPRODUZIONE RISERVATA

Le  
deroghe  
al  
codice  
civile

**Le regole** Dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 «non si applicano» le norme del Codice civile in tema di perdite e scioglimento della società in caso di perdite che riducono il capitale societario sotto il minimo previsto per legge. **I casi** Le deroghe valgono per le perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l'anno «di grazia»; per le perdite oltre il terzo del capitale sociale, che riducono il capitale sociale sotto il minimo disposto dalla legge; e per lo scioglimento della società per perdite che riducono il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento.